



COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA CA2 EDOLO

Via C. Battisti, 44
25048 Edolo (BS)
Codice Fiscale: 99 003 260 173

REGOLAMENTO CACCIA AL CAMOSCIO STAGIONE VENATORIA 2026/2027

Approvato dal Comitato di Gestione del Comprensorio CA2 in data 19/02/2026

Art. 1 – Forma di prelievo

Nel **Comprensorio Alpino di Caccia CA2 Edolo**, per la **stagione venatoria 2026/2027**, la **caccia al camoscio** è consentita **esclusivamente nella forma della caccia di selezione con assegnazione nominale del capo**, nel rispetto dei **tempi e delle modalità** stabiliti dal **Decreto della Regione Lombardia – UTR di Brescia n. XXXX del XX/XX/2026**.

L'esercizio della **caccia di selezione al camoscio nel Comprensorio Alpino CA2** avviene in conformità alle **disposizioni del presente regolamento** e nel rispetto del relativo **piano di prelievo**; pertanto, i **cacciatori** che **presentano istanza di ammissione** dichiarano di **accettare integralmente** e di **impegnarsi a osservare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento**.

Ogni **cacciatore ammesso** può esercitare la **caccia di selezione** per **due giornate settimanali**, da scegliere tra **lunedì, giovedì e sabato**, con l'obbligo di essere assistito da un **accompagnatore abilitato**.

Art. 2 – Ammissione al prelievo

Sono **ammessi alla caccia di selezione al camoscio nel Comprensorio Alpino CA2** i cacciatori che **soddisfano i seguenti requisiti**:

- Aver conseguito la qualifica di **cacciatore esperto** abilitato al **prelievo specifico del camoscio** entro il **31 luglio dell'anno in corso**;
- Essere in regola con il **versamento della quota annuale** prevista per la forma di caccia prescelta entro il **31 marzo dell'anno in corso**;
- Aver partecipato, **nell'anno in corso**, ad almeno **due uscite di censimento specifico al camoscio** organizzate dal **Comprensorio Alpino di Caccia CA2**.

Il mancato rispetto di anche solo uno dei requisiti sopra indicati comporta l'esclusione dal prelievo, indipendentemente dagli anni precedenti di attività venatoria al camoscio.

La **caccia al camoscio** è limitata ed è concessa a un **numero massimo di cacciatori pari al numero dei capi autorizzati dal piano di prelievo** approvato dalla Regione Lombardia, con **esclusione dal conteggio degli eventuali capi di classe 0**.

Qualora il numero delle **richieste di ammissione** superi quello dei **capi disponibili**, l'ammissione alla caccia di selezione al camoscio è **determinata dal Comprensorio Alpino CA2** sulla base di una **graduatoria di merito**, secondo i criteri riportati nella **tabella allegata**.

CRITERIO VALUTATIVO	PUNTI ASSEGNATI
Residenza nei Comuni del Comprensorio CA2	+5 punti
Residenza al di fuori dei Comuni del Comprensorio CA2, ma nativo, o residente nel passato per almeno 10 anni consecutivi in uno dei Comuni del Comprensorio CA2	+4 punti
Anni di esercizio caccia al camoscio negli, partecipando attivamente alle attività del Comprensorio (censimenti, consegna trofei)	+1 punto/anno
Partecipazione attiva a eventi organizzati dal Comprensorio CA2	+1 punto/giornata
Punteggio di merito per capo abbattuto negli ultimi 5 anni: - Femmina adulta asciutta - Capi con evidenti deficit o menomazioni varie	+3 punti (non cumulabile stesso capo)
Errato o mancato abbattimento del capo assegnato negli ultimi 5 anni	-10 punti/anno

Art. 3 – Tempi di prelievo

Il **prelievo selettivo del camoscio** nel territorio del **Comprensorio Alpino CA2** è consentito **esclusivamente nel periodo** stabilito dal **Decreto della Regione Lombardia – UTR di Brescia n. XXXX del XX/XX/2026**:

dal XX ottobre 2026 al XX dicembre 2026

Entro i **limiti temporali** sopra indicati, la caccia viene **immediatamente chiusa**, per ciascuna **classe di sesso ed età**, al raggiungimento del **numero massimo di capi** previsto dal **piano di prelievo**.

Eventuali **sospensioni, modifiche o chiusure anticipate** del periodo di prelievo, disposte dall'**Autorità competente** per motivi **gestionali, sanitari o di sicurezza**, saranno **tempestivamente comunicate** agli interessati e diverranno **immediatamente vincolanti**.

Art. 4 – Norme di prelievo

Durante l'esercizio della caccia di selezione al camoscio è **fatto assoluto divieto di cacciare altri ungulati** (capriolo e cervo), ad **eccezione del cinghiale**.

Ogni cacciatore **deve denunciare l'uscita venatoria** entro e non oltre le ore **5:00 antimeridiane** del giorno di caccia, indicando il **nominativo dell'accompagnatore**, tramite l'apposita **sezione presente sul sito web** ufficiale del Comprensorio Alpino di Caccia CA2.

Il cacciatore può denunciare l'**uscita venatoria pomeridiana** o **modificare** la zona di caccia prescelta effettuando una **nuova denuncia di uscita venatoria** entro le ore **14:00** del giorno di caccia. Dal momento in cui viene **effettuata regolarmente la denuncia di uscita venatoria**, si potrà **esercitare la caccia nella zona prescelta**.

È in ogni caso vietato optare per altre forme di caccia (capriolo o cervo).

La mancata denuncia dell'uscita venatoria nei termini e nei modi previsti preclude al cacciatore l'esercizio dell'attività venatoria per la giornata di caccia interessata.

Sul luogo di caccia, **appena abbattuto il capo**, il cacciatore è tenuto ad **apporre al garretto posteriore dell'animale l'apposita fascetta datario**, debitamente incisa e ben sigillata. Contestualmente, deve **annotare l'abbattimento sul Tesserino Venatorio Regionale e sul Tesserino Aggiuntivo** del Comprensorio Alpino CA2, nonché **comunicare le coordinate geografiche del prelievo** al Corpo di Vigilanza Provinciale.

In caso di abbattimento errato, devono essere seguite tutte le procedure sopra indicate, compilato il modulo di autodenuncia e informati il Corpo di Vigilanza Provinciale e un responsabile del Comprensorio Alpino CA2.

In caso di eventuali **controversie**, la **valutazione del capo** abbattuto viene affidata a una **commissione appositamente costituita** dal Comprensorio Alpino CA2.

L'animale abbattuto deve essere accuratamente eviscerato prima di essere trasportato al Centro di Sosta. È vietato asportare organi genitali, mammelle o eventuali trofei.

L'ungulato abbattuto, anche in caso di errato abbattimento, deve essere consegnato al Centro di Sosta del Comprensorio Alpino CA2, presso la Macelleria Aresu in via G. Treboldi 184 a Edolo, per le misurazioni biometriche e i controlli sanitari.

Il capo prelevato e depositato presso il Centro di Sosta, Macelleria Aresu, deve rimanere a disposizione del Corpo di Polizia Provinciale e del rilevatore biometrico incaricato dal Comprensorio Alpino CA2 fino alle ore 19:00 del giorno successivo al prelievo; dopo tale orario, la carcassa può essere ritirata dal cacciatore.

Art. 5 – Assegnazione del capo selettivo

L'assegnazione del **capo selettivo** da abbattere avviene secondo quanto stabilito dal **piano di prelievo**.

Ciascun capo è **assegnato nominalmente** e il **cacciatore assegnatario** è l'**unico autorizzato al prelievo**.

I **criteri di assegnazione** tengono conto degli **anni di attività venatoria** del cacciatore nella **caccia di selezione al camoscio** e dello **storico delle assegnazioni** negli **ultimi cinque anni**, al fine di garantire una **distribuzione equilibrata dei prelievi** tra i cacciatori.

Al **cacciatore ammesso per la prima volta** alla caccia di selezione al camoscio (ossia colui che nell'anno precedente non ha praticato la caccia di selezione al camoscio), viene **assegnato** un capo di **camoscio di classe I**.

Qualora il **cacciatore al primo anno** di caccia di selezione al camoscio sia **residente** in uno dei Comuni del Comprensorio Alpino CA2 ed abbia un'età superiore a **65 anni**, **partecipa eccezionalmente all'estrazione** di un capo di camoscio **classe I** o **classe II**.

L'accesso all'**assegnazione del capo adulto** è consentito a partire dal **terzo anno consecutivo** di esercizio della caccia di selezione al camoscio.

Per i **cacciatori** che esercitano la caccia di selezione al camoscio da **almeno tre anni consecutivi**, l'**assegnazione** del capo avviene **in base al punteggio** risultante dalla **tabella di merito** riportata di seguito.

CRITERIO VALUTATIVO	PUNTI ASSEGNATI
Il cacciatore che nell'anno precedente ha abbattuto un capo errato	-5 punti
Il cacciatore che nell'anno precedente è stato sanzionato dal comprensorio (trofei/censimenti)	-1 punto
Il cacciatore che nell'anno precedente ha abbattuto due capi M/F	+0 punti
Il cacciatore che nell'anno precedente ha abbattuto un solo capo M/F di classe III/IV	+1 punto
Il cacciatore che nell'anno precedente ha abbattuto un solo capo M/F di classe II	+2 punti
Il cacciatore che nell'anno precedente ha abbattuto un solo capo M/F di classe I	+3 punti

I **capi adulti** vengono assegnati ai cacciatori con il **punteggio più alto**; successivamente, in ordine **decrescente di punteggio**, vengono **assegnati ad estrazione** i restanti **capi di classe II** e di **classe I**.

In caso di **parità nel punteggio**, l'assegnazione del **capo adulto** si determina sulla base della **quota proporzionale** degli abbattimenti di capi adulti effettuati dal singolo cacciatore negli **ultimi cinque anni**, privilegiando coloro che presentano la **quota più bassa**.

Qualora risultino **pari** anche le **quote proporzionali**, vengono considerati i **punteggi di merito** relativi all'abbattimento di **femmina adulta asciutta** o di **capi con evidenti deficit o menomazioni** negli **ultimi cinque anni**, assegnando al cacciatore **un punto** per ciascun **capo rientrante in tali categorie**.

Qualora permanga l'**impossibilità di distinguere il punteggio** fra i cacciatori, si tiene conto, in ordine, dell'**anzianità nella pratica della caccia di selezione al camoscio** e successivamente, dell'**età anagrafica**, privilegiando la **maggiore anzianità**.

L'assegnazione nominale del capo può essere integrata da comunicazioni o modifiche straordinarie disposte dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 6 – Assegnazione del secondo capo selettivo

Qualora il **numero di cacciatori ammessi** alla caccia di selezione al camoscio e il **piano di prelievo** autorizzato lo consentano, l'**assegnazione del secondo capo selettivo** avviene mediante **estrazione casuale** tra gli **aventi diritto**, indipendentemente **dalla classe e dal sesso del primo capo** di camoscio assegnato.

Sono considerati **aventi diritto** i **cacciatori che esercitano la caccia di selezione al camoscio da almeno cinque anni consecutivi** e ai quali non siano stati **assegnati due capi** nella **stagione venatoria precedente**; viene valutato anche lo **storico delle assegnazioni del secondo capo selettivo** negli **ultimi quattro anni**, al fine di garantire un'**equa distribuzione dei prelievi** tra i cacciatori.

Per l'accesso al prelievo del **secondo capo** di camoscio assegnato è previsto il **versamento integrativo di € 80,00**.

Il cacciatore si deve munire inoltre della **seconda fascetta datario** e dell'apposito **visto autorizzativo**, da apporre sul **tesserino aggiuntivo**, rilasciati dagli incaricati del Comprensorio CA2.

È fatto divieto al cacciatore al quale siano stati assegnati due capi di camoscio, l'esercizio dell'attività venatoria nel Comune in cui è stato prelevato il primo capo, fatta eccezione per il Comune di residenza, nel quale possono essere prelevati entrambi i capi assegnati.

È fatto obbligo al cacciatore al quale siano stati assegnati due capi di camoscio di provvedere al prelievo del primo capo, a scelta fra i due assegnati, entro e non oltre il 15/11/2026; il mancato prelievo entro il termine stabilito comporta il ritiro dell'assegnazione del capo di minor pregio. Successivamente il Comprensorio Alpino CA2 provvede alla riassegnazione dello stesso.

Art. 7 – Norma speciale per il prelievo del cinghiale

Durante l'esercizio della **caccia di selezione al camoscio**, il cacciatore in **possesso della qualifica di esperto per la caccia di selezione agli ungulati**, compreso il **cinghiale**, è autorizzato a praticare la **caccia di selezione al cinghiale**, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Il **prelievo del cinghiale in selezione** è consentito al cacciatore abilitato per l'intero periodo previsto per la caccia di selezione al camoscio, in ogni caso, **non oltre la data di abbattimento dell'ultimo capo di camoscio a lui assegnato**.

Il **cinghiale abbattuto** resta nella disponibilità del cacciatore, il quale, non appena abbattuto il capo, deve **ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 4** del presente regolamento. Inoltre, il cacciatore deve **conferire all'IZS di Brescia**, tramite ATS Breno, **60 grammi di muscolo** (pilastri del diaframma o massetere) per l'esame di ricerca della *Trichinella spp.* e una provetta contenente **10 ml di sangue** per gli esami sierologici, **accompagnando i campioni con l'apposito modulo**.

Qualora, nella stessa giornata di caccia, il cacciatore di selezione abbatta più di un cinghiale senza essere in possesso della seconda fascetta datario, dopo aver applicato la prima fascetta è tenuto a informare immediatamente il Corpo di Polizia Provinciale e un responsabile del Comprensorio Alpino CA2.

Art. 8 – Mezzi consentiti

Nella caccia di selezione al camoscio e agli ungulati in genere è fatto **assoluto divieto di utilizzare cani**, fatta **eccezione** per il **cane da traccia**, il cui impiego è consentito esclusivamente per il **recupero del capo ferito**.

Il prelievo selettivo è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo del **fucile a canna rigata**, preferibilmente dotato di **ottica di mira**, nei **calibri** e con le **caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente** e dal Calendario Venatorio Regionale.

Art. 9 – Attività di recupero degli ungulati feriti

È fatto **obbligo** al cacciatore e all'accompagnatore di provvedere, qualora si renda necessario, al **recupero del capo ferito esclusivamente** mediante l'intervento del **conduttore e del cane da traccia** iscritti nel relativo Albo Provinciale e messi a disposizione dal Comprensorio Alpino CA2.

A tal fine, deve essere data **immediata comunicazione al Corpo di Polizia Provinciale** territorialmente competente e al **Responsabile del Servizio Recupero Ungulati**, il quale avvierà le procedure previste, provvedendo contestualmente ad avvisare il conduttore incaricato, ai sensi *dell'Art. 7 della Legge Regionale n. 19 del 17 luglio 2019 – Attività di recupero degli ungulati feriti*.

Art. 10 – Modalità integrative e cambio forma di caccia

Il cacciatore che esercita la **caccia di selezione al camoscio** all'interno del Comprensorio Alpino CA2 **non può praticare altre forme di caccia**, fatta eccezione per la caccia nella **Zona B di Minor Tutela**, limitata esclusivamente alla **fauna migratoria**.

A decorrere dal **1° ottobre 2026**, il cacciatore **contestualmente all'abbattimento del capo di camoscio assegnato** (sono esclusi i cacciatori ai quali siano stati assegnati due capi), previo versamento di **€ 60,00**, può presentare richiesta per il **cambio forma di caccia**, da esercitare secondo le seguenti modalità:

- Nel periodo compreso tra il **1° ottobre 2026** e il **31 ottobre 2026** può esercitare la **caccia vagante alla Lepre esclusivamente nella Zona B di Minor Tutela**;
- A decorrere dal **1° novembre 2026** può esercitare la **caccia vagante alla Lepre anche nella Zona A**.

A decorrere dal **1° novembre 2026**, il cacciatore che abbia **abbattuto il capo di camoscio assegnato** (sono esclusi i cacciatori ai quali siano stati assegnati due capi), può presentare richiesta per il **cambio forma di caccia ed esercitare la caccia vagante alla Penna nella Zona A**, previo versamento del contributo integrativo di **€ 65,00**, nel rispetto dello specifico regolamento e se in possesso delle necessarie abilitazioni.

L'esercizio della caccia vagante in Zona A è subordinato al possesso dell'apposito tesserino aggiuntivo, rilasciato dagli incaricati del Comprensorio Alpino CA2.

Art. 11 – Doveri del cacciatore

Ad ogni cacciatore è fatto obbligo di:

- **conoscere e rispettare integralmente le disposizioni del presente regolamento;**
- indossare un **capo di abbigliamento ad alta visibilità** come previsto dalla normativa;
- partecipare ai **censimenti annuali** del camoscio per un **minimo di due uscite**;
- **comunicare tempestivamente al Corpo di Polizia Provinciale le coordinate geografiche** del luogo di abbattimento del capo;
- **depositare il capo abbattuto presso il Centro di Sosta, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 4;**
- partecipare alle eventuali **iniziative organizzate dal Comitato di Gestione Tecnica del Comprensorio CA2;**

- **presentare il trofeo** di tutti i capi abbattuti nella stagione venatoria precedente, debitamente **pulito e sbiancato o imbalsamato e su apposito supporto**, corredato dai rispettivi sigilli (fascette), ai fini dell'esposizione e della valutazione nell'ambito della **mostra annuale dei trofei**.
-

Art. 12 – Obblighi dell'accompagnatore

Ad ogni accompagnatore è fatto obbligo di:

- **accompagnare un solo cacciatore per ciascuna giornata di caccia;**
 - **non esercitare alcuna forma di caccia nella giornata in cui presta assistenza;**
 - **assistere il cacciatore** durante l'esercizio dell'attività venatoria, vigilando sul **corretto svolgimento** della stessa nel **rispetto delle disposizioni** del presente **regolamento**;
 - informarsi preventivamente sul **capo da abbattere** e verificare che il cacciatore abbia regolarmente provveduto alla **denuncia dell'uscita venatoria**;
 - mantenere un **costante e diretto contatto con il cacciatore** per tutta la durata dell'attività venatoria;
 - in caso di **errore di abbattimento**, **controllare che il capo abbattuto** venga immediatamente **annotato sui tesserini venatori**, che venga **regolarmente apposto il sigillo inamovibile** e che vengano, nel più breve tempo possibile, **informati il Corpo di Polizia Provinciale e gli incaricati del Comprensorio Alpino CA2**.
-

Art. 13 – Provvedimenti disciplinari

Fatte salve le **sanzioni previste dalle leggi vigenti** e l'applicazione dell'*art. 51 della Legge Regionale n. 26/1993*, la **violazione delle disposizioni** del presente **regolamento** può comportare l'adozione di **provvedimenti disciplinari** da parte del **Comprensorio Alpino CA2**, in attuazione di quanto previsto dal relativo **Statuto**. Tra tali provvedimenti rientra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la **sospensione del tesserino aggiuntivo, nelle modalità e nella misura che saranno deliberate dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2**.

Il **mancato rispetto** di quanto previsto dall'**art. 11** del presente **regolamento**, relativo alla **mancata consegna del trofeo** per l'esposizione nella **mostra annuale**, comporta la seguente penalità: **esclusione del cacciatore dall'estrazione del secondo capo selettivo e assegnazione di un solo capo di Classe I, qualora disponibile, nell'annata venatoria successiva**.

La **mancata partecipazione** ad almeno **due censimenti** organizzati dal Comprensorio Alpino CA2, come previsto dall'**art. 11** del presente **regolamento**, comporta la seguente penalità: **esclusione del cacciatore dal prelievo del camoscio, indipendentemente dagli anni di attività venatoria al camoscio precedentemente svolti, con conseguente perdita di tutte le priorità acquisite**.

Il cacciatore può, per **motivi personali**, rinunciare all'abbattimento del **capo di camoscio a lui assegnato**, provvedendo alla riconsegna del relativo **sigillo** entro e non oltre il **22 novembre 2026**; così da permettere al Comprensorio Alpino CA2 la **riassegnazione dello stesso**. Tale scelta comporta la seguente penalità: **esclusione del cacciatore dall'estrazione del secondo capo selettivo e assegnazione di un solo capo di Classe I, qualora disponibile, nell'annata venatoria successiva**.

Il cacciatore che decide di non rinunciare al capo di camoscio a lui assegnato entro i termini previsti e non provvede all'abbattimento dello stesso entro la stagione venatoria di riferimento, sarà escluso dal prelievo del camoscio nella stagione venatoria successiva, con conseguente perdita di tutte le priorità acquisite.

Art. 14 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2, avvenuta in data 19/02/2026.

Il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2 si riserva la facoltà di apportare modifiche e integrazioni che si rendano necessarie o opportune, al fine di garantirne la piena conformità al quadro normativo vigente in materia di attività venatoria, nonché in relazione a sopravvenute cause di forza maggiore che risultino incompatibili con gli intenti e le finalità precedentemente descritti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività venatoria; il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2 si riserva la facoltà di adottare eventuali provvedimenti disciplinari, qualora se ne ravvisi la necessità.

NUMERI UTILI:

Corpo di Polizia Provinciale – Cominini Gianluca

Cell. 335 5414409

Responsabile Servizio Recupero Ungulati - Gregorini Gian Paolo

Cell. 327 7781267